

10	31/07/2023	Resp. Tecnico	Presidente
9	25/05/2023	Resp. Tecnico	Presidente
8	02/05/2022	Resp. Tecnico	Presidente
7	29/12/2020	Resp. Tecnico	Alta Direzione
6	17/09/2020	Resp. Tecnico	Alta Direzione
5	08/06/2020	Resp. Tecnico	Alta Direzione
4	10/10/2019	Direzione Tecnica	Alta Direzione
3	01/06/2018	Direzione Tecnica	Alta Direzione
2	31/01/2015	Direzione Tecnica	Alta Direzione
1	16/12/2013	Direzione Tecnica	Alta Direzione
0	30/01/2012	Direzione Tecnica	Alta Direzione
Rev.	Data	Emesso	Approvato
Edizione n° 1			

DISTRIBUZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> ESTERNA <input checked="" type="checkbox"/> INTERNA <input checked="" type="checkbox"/> PUBBLICATO su www.certieuro.com
Sito Web, Direzione tecnica, RdD

Indice

1. Scopo.
2. Campo di applicazione.
3. Responsabilità.
4. Riferimenti normativi, terminologia e acronimi.
5. Requisiti generali per la certificazione di un sistema di gestione.
6. Casi di possibilità di trasferimento della certificazione.
7. Procedura di trasferimento.
 - 7.1 Richiesta di trasferimento.
 - 7.2 Pre-transfert.
8. L'emissione del certificato e le successive attività.

1. Scopo

La presente procedura definisce le modalità applicate da CertiEuro per la gestione del trasferimento di iter certificativi prima avviati e gestiti da altri Organismi di certificazione.

L'obiettivo di tale procedura è definire modalità che garantiscano il mantenimento dell'integrità della certificazione del sistema di gestione rilasciata da un organismo di certificazione in seguito al trasferimento a CertiEuro.

2. Campo di applicazione

La procedura si applica a tutte quelle organizzazioni che richiedono di trasferire la certificazione del proprio sistema di gestione a CertiEuro, avendo, già in corso di validità, un iter di certificazione con un altro Organismo di certificazione diverso da CertiEuro e coperte da accreditamento a livello IAF MLA e EA MLA.

La presente procedura si applica anche nel caso in cui al momento della richiesta di trasferimento da altro OdC, CertiEuro non abbia ancora accreditato il settore IAF di riferimento della certificazione, **in tal caso il certificato trasferito avrà l'accREDITAMENTO solo dopo che CertiEuro avrà ottenuto il relativo accREDITAMENTO.**

3. Responsabilità

Responsabile per la corretta applicazione della procedura è la direzione tecnica di CertiEuro sia nella fase di acquisizione dati che nella fase di gestione. Decisioni sul rilascio del certificato in seguito a trasferimento a CertiEuro è del Comitato di Certificazione incaricato in merito.

4. Riferimenti normativi, terminologia e acronimi

La procedura di trasferimento da altro organismo di certificazione a CertiEuro è implementata in conformità alla normativa corrente che stabilisce le linee guida di trasferimento di certificazioni accreditate, ossia secondo IAF MD 2.

CertiEuro svolge attività di certificazione nel rispetto delle regole emanate dall'Ente di Accredimento ACCREDIA nel RG 01 in vigore e relative Circolari emesse (es. Circolare n°10/2015, n° 26/2017, IAF-TC-12.05-19-2, ecc..).

Le attività di auditing svolte da CertiEuro presso le Organizzazioni richiedenti la certificazione dei Sistemi di gestione si riferiscono alle versioni correnti delle seguenti norme:

- UNI EN ISO 9001- Sistemi di gestione per la Qualità
- UNI EN ISO 14001- Sistemi di gestione Ambientale
- ISO 45001- Sistemi di gestione per la sicurezza
- UNI EN ISO 22000 – Sistemi di gestione per la Sicurezza Alimentare
- Certificazioni di prodotto/servizi

Terminologia:

Trasferimento o subentro di certificazione è il riconoscimento dell'esistenza e validità di un certificato di sistema di gestione rilasciato da un organismo di certificazione di sistemi.

Acronimi:

SG- sistema di gestione è il sistema implementato e attuato dall'Organizzazione richiedente, che viene sottoposto a valutazione di conformità alla relativa norma.

NC- non conformità

AC- azione correttiva

5. Requisiti generali per il trasferimento della certificazione da altro OdC

Solo certificati rilasciati da Organismi di certificazione accreditati da un Ente firmatario EA, PAC, IAAC o IAF MLA possono essere sottoposti a regolare procedura di trasferimento. Tutti i certificati di sistemi che non rispondono a tale requisito non possono procedere con la pratica di subentro, ma la pratica sarà trattata come nuova certificazione regolata con procedura interna Pr.02 e secondo il regolamento DC.14 in vigore.

Inoltre, CertiEuro riconosce certificati di sistemi rilasciati da organismi di certificazione accreditati, solo a seguito di:

- applicazione della procedura di subentro, con l'analisi dell'iter certificativo attivo presso l'Organizzazione richiedente
- riconosciuta conformità del sistema a tutti i requisiti del modello normativo previsto.

6. Casi di possibilità di trasferimento della certificazione

CertiEuro svolge la procedura di subentro alle organizzazioni che ne fanno richiesta, nei seguenti casi:

- a) certificazione valida rilasciata dall'altro OdC, che non sia a rischio di sospensione;

- b) l'altro organismo di certificazione è stato sospeso o revocato o abbia cessato la sua attività o non possieda più l'accreditamento per lo specifico settore, il trasferimento deve avvenire entro massimo 6 mesi, oltre trattasi di nuova certificazione.

- siano stati chiuse positivamente eventuali criticità/non conformità gravi emesse nell'ultimo audit con l'organismo uscente. Nel caso contrario si dovrà proseguire con un nuovo iter di certificazione.

Nel caso b), CertiEuro applica quanto segue, in ottemperanza alla Circolare Accredia n°10/2015:

- se l'Organismo di Certificazione uscente ha l'accreditamento sospeso: è fatto obbligo a CertiEuro effettuare sempre un audit della durata di almeno 1 giornata, on site, prima di poter trasferire il certificato. In base alle risultanze di questo audit, valuterà se sia o meno necessario proseguire ulteriormente con l'audit (o effettuare audit supplementari), o se procedere subito con il trasferimento del certificato.
- se l'Organismo di Certificazione ha l'accreditamento revocato: per l'emissione di un nuovo certificato è fatto obbligo a CertiEuro di effettuare un audit della durata pari ad un audit di stage 2, se condotta entro 6 mesi dal provvedimento di revoca. Se sono passati invece più di 6 mesi dal provvedimento di revoca, occorre procedere con una verifica iniziale.

7. Procedura di subentro ad altro OdC

7.1 Richiesta di trasferimento

L'Organizzazione che intende cambiare Organismo di certificazione presenta richiesta a CertiEuro tramite la compilazione della domanda di certificazione, che segnala il tipo di certificazione richiesta e le certificazioni già ottenute e valide a quella data. La Direzione tecnica CertiEuro, tramite fonti ufficiali terze e la richiesta di copia del certificato, verifica che trattasi di regolare subentro ad altro Organismo di certificazione. Qualora l'esito è positivo, avvia la regolare procedura.

CertiEuro contatta l'OdC uscente **tramite email** con oggetto "COMUNICAZIONE TRASFERIMENTO CERTIFICAZIONE", al fine di:

- 1- comunicare l'avvio dell'iter di subentro ed informarlo della richiesta pervenutaci dall'organizzazione;
- 2 - richiedere la segnalazione di eventuali provvedimenti di ritiro, sospensione, o limitazione della validità del certificato dell'organizzazione richiedente il subentro, intervenuti prima della stessa comunicazione o di altre criticità delle quali CertiEuro deve tener conto ai fini del trasferimento, compresa la validità dell'accreditamento stesso.
- 3- richiedere la documentazione necessaria per procedere al "pre-transfert review, ovvero:
 - copia del certificato di conformità alla norma relativa, rilasciato dall'Organismo di certificazione ed in vigore,
 - rapporti integrali dei precedenti audit svolti durante l'iter certificativo relativo all'ultimo triennio in corso, almeno quello dell'audit iniziale/ultimo rinnovo e dell'ultima sorveglianza. In assenza di questi documenti, la pratica è trattata come nuova certificazione.
 - non conformità risultate dal precedente audit, i trattamenti e le azioni correttive adottate con eventuali evidenze di risoluzione,
 - copia della programmazione triennale della certificazione

Si conferisce un tempo massimo di risposta dall'OdC Uscente di **5 (cinque)** giorni per fornire i documenti richiesti e si specifica che la mancata risposta a questa comunicazione o l'adozione di altre azioni indebite sullo stato della certificazione rilasciata costituiscono fattispecie di cui al §2.4.3 del documento IAF MD2, edizione vigente. Superato il tempo concesso di tre giorni, nulla ricevendo CertiEuro provvede a:

- segnalare all'Ente di accreditamento la mancata collaborazione dell'OdC uscente,
- richiedere all'organizzazione richiedente il subentro un'autodichiarazione di validità del certificato e della documentazione suddetta.

CertiEuro inoltre può richiedere la seguente documentazione all'organizzazione richiedente:

- documentazione di sistema (eventuale manuale del SG; analisi dei rischi organizzativi, analisi ambientale iniziale per SG ambiente, analisi dei rischi di sicurezza per SG sicurezza),
- reclami ricevuti e le azioni intraprese;
- di informarci in merito ad eventuali procedimenti/segnalazioni in corso con organismi di regolamentazione rilevanti per il campo di applicazione della certificazione in relazione alla conformità legale.

Il "pre-transfert review" avviene come indicato al 7.2.

7.2 Pre-transfert.

Il "Pre-transfer review", o riesame pre subentro, consiste in un riesame documentale da eseguirsi prima del subentro sulla base dell'iter condotto precedentemente dall'OdC uscente. Ove si ritiene necessario, ovvero per carenza di elementi documentali o per situazioni complesse di certificazione (es. presenza di NCM non chiuse dal precedente OdC) è obbligatoria una visita preliminare presso la sede operativa dell'organizzazione richiedente, il "pre-transfer visit".

Il pre-transfer visit non è un audit, ma chi lo svolge ha le stesse competenze di un auditor qualificato per le aree tecniche oggetto di verifica.

La persona in CertiEuro che esegue il riesame “pre-transfer review” ha competenza pari a chi esegue il riesame post audit.

Il riesame pre-subentro, effettuato sui documenti richiesti ed indicati al punto precedente (§7.1), permette di:

- confermare che le attività certificate rientrano nello scopo accreditato di CertiEuro (settore IAF e schema di certificazione), in caso contrario si verifica che il cliente sia stato messo al corrente del mancato accreditamento e che il certificato emesso potrà avere l'accreditamento solo dopo l'ottenimento dell'accreditamento stesso per lo specifico settore da parte di CertiEuro.
- capire le ragioni del trasferimento ad altro OdC,
- verificare la corrispondenza del certificato valido, messo a disposizione dall'azienda, e quanto presente in banca dati Accredia (o altro Ente firmatario del mutuo riconoscimento) e chiarire con l'azienda eventuali diversità,
- verificare che il certificato dell'organizzazione richiedente è coperto da accreditamento, attraverso la verifica dell'elenco dei provvedimenti sanzionatori emessi dall'Ente di accreditamento (es. se l'ente è Accredia sulla pagina [https://www.accredia.it/documenti/ selezionando “Provvedimenti sanzionatori”](https://www.accredia.it/documenti/selezionando%20Provvedimenti%20sanzionatori)). Nel caso di sospensione in corso o revoca si applica quanto indicato al § 6 punto b);
- verificare che il certificato valido in termini di autenticità, durata e scopo delle attività è relativo alla/e sede/i che richiede/ono il trasferimento. In caso positivo, la validità del certificato e lo stato delle eventuali non conformità maggiori sono verificate con l'altro Organismo di certificazione, a meno che quest'ultimo abbia cessato l'attività. Per tale verifica, CertiEuro invia per email all'OdC uscente la suddetta “COMUNICAZIONE TRASFERIMENTO CERTIFICAZIONE” (vedi 7.1) per richiederne l'effettiva validità
- riesaminare i precedenti audit svolti durante l'iter certificativo relativo all'ultimo triennio in corso, comprese eventuali variazioni dell'oggetto di certificazione, e le non conformità e osservazioni (ove si ritiene necessario allo scopo, viene controllata anche altra documentazione),
- analizzare i reclami ricevuti e le azioni intraprese,
- verificare la fase corrente del ciclo di certificazione.
- [verificare eventuali impegni in corso del cliente con organismi di regolamentazione rilevanti per lo scopo della certificazione rispetto alla conformità legale.](#)

In occasione di tale riesame CertiEuro stabilisce e registra il programma di audit ed il piano di audit, anche rivedendo ciò che era previsto inizialmente dall'OdC uscente, [tuttavia in occasione di transfert non possono essere apportate modifiche allo scopo di certificazione né al settore IAF.](#)

Tale attività di trasferimento del certificato (pre-transfer review ed eventuale pre-transfert visit) termina prima dello svolgimento dell'audit previsto di sorveglianza/rinnovo e non può coincidere con esso.

Il rilascio del certificato è deliberato dal Comitato di Certificazione prima dell'audit previsto in sede. Il CdC nominato deve essere indipendente da chi esegue il pre-transfer review e l'eventuale pre-transfer visit.

Il piano di subentro può, qualora si ritenga necessario, disporre lo svolgimento di un nuovo audit di certificazione iniziale di fase 1.

Il “pre-transfert review” e relativa delibera di transfert sono registrati nel modulo C-008.

7.4 Per Organizzazioni Clienti CertiEuro che decidono di cambiare OdC

CertiEuro risponde alle richieste pervenute da altri OdC, relative ai propri clienti certificati che intendono passare ad altro OdC, per informarli sullo stato di validità dei certificati in oggetto e per fornire i documenti richiesti dall'OdC subentrante, qualora questi non siano coperti da accreditamento o abbiano pendenze tecniche o amministrative con CertiEuro, ne informa tempestivamente l'OdC subentrante.

Qualora un cliente certificato dovesse comunicare l'intenzione di trasferire la certificazione ad altro OdC, CertiEuro richiede comunicazione ufficiale all'organizzazione Cliente in merito alla decisione di cambiare Organismo di Certificazione e non procede alla revoca del certificato se non dopo aver ricevuto la comunicazione dall'altro OdC subentrante dell'avvenuto rilascio, al fine di perfezionare le pratiche di revoca senza alcun disagio, CertiEuro sollecita l'OdC subentrante alla comunicazione esplicita di avvenuto rilascio (non sono da considerarsi tali le comunicazioni di avviso di transfert.).

8. L'emissione del certificato e le successive attività

CertiEuro notifica all'Organizzazione gli esiti del subentro tramite comunicazione scritta, con allegata programmazione di audit prevista. CertiEuro comunica [tramite email](#) all'OdC uscente l'avvenuto rilascio della certificazione.

Il certificato emesso da CertiEuro segue la validità del precedente certificato: data di emissione del precedente certificato con evidenza che il certificato è stato emesso da un altro OdC, data di aggiornamento coincidente con la data di delibera, data di scadenza relativa al precedente certificato.

Il certificato rilasciato da CertiEuro avrà riferimento all'accREDITAMENTO solo qualora lo schema e il settore certificati sono effettivamente coperti da accREDITAMENTO al momento dell'emissione del certificato, eventuali variazioni dell'accREDITAMENTO CertiEuro (estensioni, riduzioni) ne comporteranno l'aggiornamento.

La programmazione delle sorveglianze e del rinnovo segue il piano di subentro e il regolamento DC14 in vigore e sottoscritto per accettazione dalla stessa Organizzazione.

Rilasciato il certificato, nel caso in cui CertiEuro venisse a conoscenza da parte dell'OdC uscente o in altro modo dello stato di non validità del certificato dell'organizzazione al momento del trasferimento, procede a revocare immediatamente la certificazione rilasciata, dopo aver constatato il comportamento fraudolento dell'organizzazione interessata.